

SAGAT S.p.a.

FORNITURA DI GAS NATURALE (CIG 635706934B)

In seguito ad una richiesta di chiarimenti pervenuta si precisa quanto segue:

Errata corrige n.1

L'articolo 8 del Capitolato d'Appalto "FATTURAZIONE E PAGAMENTI" deve intendersi, a tutti gli effetti, così modificato:

"Le fatturazioni avverranno mensilmente, secondo quanto previsto dalle delibere AEEG, indicativamente entro il ventesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui si riferiscono i prelievi. Nella stessa data di emissione, la fattura sarà anticipata in formato elettronico all'indirizzo e-mail indicato dalla Stazione Appaltante. La fatturazione dei costi dovrà avvenire sulla base della misurazione dei consumi eseguita dal distributore locale, e riporterà in modo chiaro e trasparente tutte le voci di costo con le relative tariffe applicate.

Nel caso di assenza di misurazione dei consumi da parte del distributore locale, l'Affidatario potrà emettere le fatture sulla base dei dati stimati dal Fornitore sulla base dei consumi indicati nell'Allegato B al Capitolato d'Appalto.

L'Affidatario riconosce ed accetta che SAGAT abbia facoltà, ai sensi dell'art.1241 c.c. di compensare in tutto o in parte gli importi dovuti all'Affidatario con i crediti da questa vantati a qualsiasi titolo nei confronti dell'Affidatario stesso.

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D.LGS. 231/2002, il rimborso forfettario ivi previsto potrà essere riconosciuto da SAGAT all'Affidatario esclusivamente nel caso in cui il ritardo nei pagamenti abbia ad oggetto somme superiori ad € 10.000,00 e si sia protratto per un periodo non inferiore a 60 giorni decorrenti dalla data di avvenuta esigibilità del pagamento.

Le fatture dovranno essere intestate alla SAGAT SpA; i pagamenti saranno effettuati dopo la sottoscrizione del contratto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Resta inteso che, in caso di inadempimento dell'Affidatario, SAGAT potrà avvalersi della facoltà di cui all'art. 1460 c.c.

In particolare tutti i pagamenti verranno effettuati previa comprova del regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – attestato mediante documento unico di regolarità contributiva (DURC) – dei dipendenti

dell'Affidatario. Tale verifica, sarà effettuata secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia

Non saranno effettuati pagamenti a fronte di DURC attestanti inadempienze contributive riferite a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, ovvero riferite all'appaltatore e/o alle imprese associate e/o agli eventuali subappaltatori autorizzati. In tal caso la SAGAT procederà in applicazione dell'art. 4 DPR 207/2010. La sospensione dei pagamenti per le suddette motivazioni si protrarrà fino alla verifica della effettiva regolarità dei versamenti con rilascio di un DURC regolare, senza che l'Appaltatore medesimo possa vantare alcun titolo per il mancato pagamento.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura di gas naturale.

Qualora ciò si verificasse il contratto potrà essere risolto di diritto per fatto e colpa del Fornitore mediante semplice ed unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R..

Altresi, qualora la Stazione Appaltante, nel controllo delle fatture addebitate, rilevasse errori o imprecisioni, contesterà le irregolarità al Fornitore provvedendo a recuperare l'importo non dovuto sulla prima fatturazione utile.

Le maggiorazioni, le imposte erariali e quelle addizionali sui consumi di gas naturale, nonché gli oneri di trasporto dovranno essere versati dal Fornitore presso gli Enti competenti nella misura, nei tempi e con le modalità stabiliti dalle norme vigenti in materia, tenendo altresì conto delle condizioni agevolate eventualmente riconosciute alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante resta esonerata, in ogni caso, da qualsiasi onere derivante da inadempienze del Fornitore nei confronti dei suddetti versamenti.

Tutti i pagamenti, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L.136/2010 e s.m.i., verranno effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla citata norma. In particolare il Fornitore si impegna a regolare per sé e per gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nell'esecuzione del presente affidamento, pena la risoluzione dei rispettivi rapporti contrattuali, le reciproche transazioni esclusivamente secondo le modalità predisposte dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

A tal proposito il Fornitore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 dell'art. 3 della sopracitata norma, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, nel corso di validità dell'affidamento, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

*Tutte le transazioni tra la Stazione Appaltante ed il Fornitore, tra quest'ultimo ed eventuali altri soggetti a vario titolo coinvolti nell'esecuzione del presente affidamento dovranno riportare il codice identificativo **CIG n. 635706934B**.*

Si rimanda, a completamento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari al successivo articolo "Adempimenti L. 136/2010 e s.m.i." per tutto quanto non specificatamente espresso dal presente articolo".

Caselle T.se, 26 agosto 2015

Prot. 2015/1940

Servizio Legale e Approvvigionamenti
Responsabile
Pietro Paolo Papale



4